

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2305

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(MALFATTI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

Variazioni ai prezzi di cessione dei contrassegni di Stato  
a garanzia di aceti di vino

*Presentato alla Presidenza l'8 luglio 1978*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente il controllo sui mosti, vini ed aceti, ha disposto, con lo articolo 45, l'adozione di un contrassegno di garanzia da applicare sui contenitori di aceto.

Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773, ha dettato le norme specifiche per la preparazione e il commercio degli aceti di vino e, all'articolo 6, stabilisce le carat-

teristiche dei contrassegni, diversi a seconda che il prodotto abbia una acidità fino a 7 gradi od oltre i 7 gradi, inoltre con l'articolo 7, fissa i prezzi di cessione agli acetifici in lire 2, 4 e 6 per recipienti della capacità, rispettivamente, di litri fino a 0,500, 1 e 2.

Con la legge 19 agosto 1976, n. 614, venne convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, che aveva recepito norme della Comunità economica europea per diversi prodotti e istituito, per l'ace-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

to di vino, altri contrassegni per contenitori da litri 0,750 e 5. La legge n. 614 del 1976, nell'apportare modifiche all'articolo 4 del decreto-legge, indica anche i prezzi per i due nuovi tipi e, precisamente, lire 3 e 16.

La fornitura dei contrassegni in argomento viene effettuata dal Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, il quale ne affida la stampa all'Istituto poligrafico dello Stato, trattandosi di certificati filigranati equiparati alle carte valori e, come tali, soggetti a conto giudiziale a danaro ed a materia da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura tuttora incaricati della distribuzione dei contrassegni in parola agli acetifici.

L'Istituto poligrafico dello Stato emette, per la fornitura, fatture sulla base dei prezzi stabiliti dalla Commissione prevista dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Nel decorso di dieci anni di fornitura dei contrassegni in parola i prezzi fissati dalla detta Commissione sono passati da lire 1,05 ciascuno a lire 3,948 e per la fornitura relativa all'anno 1978, a lire 5,332 più IVA al 14 per cento e le spese di spedizione. Si verrà, così, a superare il costo di lire 7 per contrassegno. Considerato che i tipi più richiesti sono quelli per recipienti da litri 0,500 e 1 da ce-

dere per le predette norme di legge, rispettivamente, a lire 2 e 4 è evidente il danno economico che ne deriva allo Stato.

Per quanto sopra esposto, con l'unito disegno di legge, si propone di elevare il prezzo di cessione dei vari tipi di contrassegni stabilendo che l'aumento decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Al riguardo, si riportano, qui di seguito, i prezzi in vigore e quelli che vengono proposti per singolo tipo, relativo alla capacità del contenitore, indifferente se per aceti con acidità fino a 7 gradi od oltre i 7 gradi:

Capacità del recipiente	Prezzi di cessione	
	litri	attuale      proposto
0,250 . . . . .	L. 2	L. 10
0,500 . . . . .	« 2	» 12
0,750 . . . . .	» 3	» 14
1,000 . . . . .	» 4	» 16
2,000 . . . . .	» 6	» 18
5,000 . . . . .	» 16	» 20

Le somme versate dagli acetifici per l'acquisto dei contrassegni continueranno ad affluire all'Erario al Capo I - Entrate del Ministero delle finanze (capitolo 1416).

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO

I prezzi dei contrassegni di Stato da applicare sui contenitori di aceto di vino con acidità fino ed oltre i 7 gradi, stabiliti con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773 e con legge 19 agosto 1976, n. 614, che ha convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, sono variati, per le diverse misure di capacità, come segue:

per contenitori da litri:

0,250	. . . . .	lire 10
0,500	. . . . .	» 12
0,750	. . . . .	» 14
1,000	. . . . .	» 16
2,000	. . . . .	» 18
5,000	. . . . .	» 20

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.